

## **TI\_GERICHTE 11.2019.86 vom 24. August 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-08-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2019.86](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.86)

FR: TI\_GERICHTE 11.2019.86 du 24 août 2020

IT: TI\_GERICHTE 11.2019.86 del 24 agosto 2020

### **Regeste**

Protezione della personalità: risarcimento del danno

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

A accertato che l'articolo del AO 2, con la menzione del nome del ricorrente senza che ne ricorressero gli estremi, aveva leso la personalità dell'attore, il Tribunale federale ha ritenuto troppo severo l'orientamento di questa Camera sulle esigenze di motivazione poste alla rifusione del danno. Alle prestazioni svolte dal legale si può risalire, secondo il Tribunale federale, tornando a consultare il memoriale di petizione. La tariffa di fr. 500.– orari esposta dall'appellante può intendersi inoltre come retribuzione per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a difendersi dalla lesione illecita. A mente del Tribunale federale il danno può dunque essere quantificato (sentenza del 22 luglio 2019, consid. 5.1.2.2).

#### **E. 3**

Riesumando dall'incarto di primo grado la petizione del 5 giugno 2014 cui si riferisce il Tribunale federale per supplire alle insufficienze dell'appello, si evince che l'attore giustificava le 39 ore di lavoro con i seguenti “elementi conoscibili del danno patrimoniale” (pag. 17, punto 10.5): – presa di contatto della clientela e della rete di collaboratori (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie e società di servizi in genere) per smentire le notizie pubblicate (16 ore); – allestimento della prima smentita (doc. I), nonché ricerca e individuazione delle testate giornalistiche e online verso cui procedere alla comunicazione (2 ore); – verifica della diffusione in rete della pubblicazione del 14 dicembre 2012 (2 ore); – lettere (doc. Q a Z) per la cancellazione delle pubblicazioni online e colloqui telefonici (13 ore). Nel lasso di tempo indicato è pure compreso il tempo impiegato per capire come interagire con i siti web e i motori di ricerca, fatto tutt'altro che semplice; – lettere (doc. AA a DD) contenenti le richieste risarcitorie (6 ore). Secondo l'attore, inoltre, “le [sue] prestazioni professionali, conformemente al prezzo di mercato corrente, ammontano a fr. 500.–/h, e ciò in considerazione del fatto che egli è un avvocato con un alto grado di specializzazione, attivo sia in ambito nazionale che internazionale e con un'esperienza ultradecennale”.

#### **E. 4**

I presupposti dell'art. 28 a cpv. 3 CC e 49 cpv. 1 CO sono già stati accertati dal Tribunale federale, che ha constatato come il pezzo giornalistico pubblicato dal AO 2 il 14 dicembre 2012, rendendo noto nome e cognome dell'attore, abbia leso senza valida giustificazione la personalità di quest'ultimo (sentenza del 22 luglio 2019, consid. 4.2.4 e 4.3). Sui requisiti del danno non occorre pertanto tornare, così come non occorre tornare sulla responsabilità dei convenuti, i quali per altro non contestano di avere scientemente divulgato l'identità

dell'attore. Da definire è l'entità del pregiudizio sulla base di quanto l'attore aveva allegato nella petizione, fermo restando che nella fattispecie il risarcimento preteso consiste – secondo il Tribunale federale – nella retribuzione che il legale può chiedere per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a difendersi dalla lesione illecita (sentenza del 22 luglio 2019, consid. 5.1.2.2), non nella perdita di guadagno subita per non avere egli potuto attendere nel frattempo agli affari dello studio. a) L'attore dichiarava anzitutto, nella petizione, di avere impiegato 16 ore per mettersi in relazione con la clientela e la sua rete di collaboratori (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie, società di servizi in genere) al fine di smentire la notizia diffusa dal AO 2. L'avv. P \_\_\_\_\_, attivo nello studio legale dell'appellante, ha dichiarato che l'avvocato AP 1 opera nello studio \_\_\_\_\_, ma si occupa con lui anche di notariato nella società semplice \_\_\_\_\_ di AP 1 e P \_\_\_\_\_, conduce una ditta individuale nell'ambito della quale gestisce mandati fiduciari e dei suoi clienti storici ed è titolare della società I \_\_\_\_\_ SA, che si occupa – appunto – di family office per i clienti dello studio (verbale del 9 giugno 2015, pag. 2). Egli ha riferito poi come nei giorni seguenti il 14 dicembre 2012 i clienti dell'appellante ■ telefonarono in tantissimi all'attore per chiedere spiegazioni sull'articolo apparso sul AO 2. Inoltre vi furono incontri tra l'attore e i suoi clienti nonché i suoi contatti con banche e fiduciari che volevano essere rassicurati■ (loc. cit.). Egli ha precisato altresì che i più allarmati erano i fiduciari storici dell'avvocato AP 1 e che ancora giorni e settimane dopo l'apparizione dell'articolo l'appellante si è dovuto recare da banche e clienti per rassicurarli. Egli ha stimato in generale il tempo profuso dall'attore per far fronte alle conseguenze della pubblicazione in 40 o 50 ore (loc. cit., pag. 3). L'avv. M \_\_\_\_\_, il quale lavora anch'egli nello studio legale dell'appellante, ha confermato la struttura delle attività esercitate dall'avvocato AP 1 e ha affermato che dopo l'apparizione del citato articolo ■ l'attore contattò, rispettivamente fu contattato, da molti clienti, in particolare banche, assicurazioni, fiduciarie ecc. che chiedevano spiegazioni e che dovevano essere rassicurate■, i clienti maggiormente preoccupati essendo quelli per cui l'attore fungeva da intermediario finanziario. Egli ha dichiarato a sua volta che l'appellante aveva dovuto rassicurare clienti per telefono o per appuntamento, egli medesimo avendo assistito a incontri e colloqui telefonici. Nel complesso l'avvocato \_\_\_\_\_ ha valutato in un dispendio di 40 ore le prestazioni eseguite dall'appellante per rimediare alla notizia divulgata dall'articolo giornalistico (verbale del 17 marzo 2015, pag. 2 e 3). L'attore ha dichiarato da parte sua, nel corso del proprio interrogatorio, che dopo la pubblicazione del noto articolo egli è stato ■subissato di telefonate e richieste d'informazioni■, poiché sia la clientela istituzionale (banche, assicurazioni, fiduciarie) sia la clientela privata era preoccupata, la prima interpellandolo tramite compliance officers ai fini di appurare se sussistessero gli estremi per una segnalazione anticiclaggio e la seconda per i propri interessi finanziari. Egli ha dichiarato di essersi adoperato per calmare i clienti privati, mentre gli altri necessitavano di aggiornamenti e informazioni regolari, dal momento che la chiusura delle relazioni d'affari avrebbe comportato la paralisi totale della sua attività di intermediario finanziario. In sintesi egli ha quantificato in almeno 40 ore il tempo impiegato per difendersi dall'apprensione suscitata dalla pubblicazione del AO 2 (verbale del 28 settembre 2015, pag. 2 a met e pag. 3). Le 16 ore esposte dall'attore per mettersi in relazione con la clientela e la rete di collaboratori (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie, società di servizi in genere) al fine di smentire la notizia diffusa dal AO 2 non trovano grande riscontro, i suoi due collaboratori limitandosi a una valutazione di 40 o 50 ore onnicomprensiva per l'intera attività svolta. Quanti colloqui o

conferenze l'attore abbia effettivamente tenuto non è dato di sapere (né egli indica). Comunque sia, secondo il Tribunale federale non bisogna mostrarsi troppo esigenti al riguardo. E a livello teorico è senz'altro possibile che l'avvocato AP 1 abbia impiegato 16 ore “ per mettersi in relazione con la clientela e la rete di collaboratori (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie, società di servizi in genere)”, vista la struttura, l'organico e l'attività del suo studio. b) Riguardo alle due ore esposte dall'attore per redigere la smentita al AO 2 e la ricerca dei siti web cui procedere alla comunicazione, esse appaiono legittime, l'attore essendosi visto sospettare a torto di fronte all'opinione pubblica di un comportamento illecito. Inoltre il tempo impiegato appare congruo, visto che comprende la ricerca dei siti internet facenti capo ai portali di notizie online. c) Le due ore esposte per la “verifica della diffusione in rete della pubblicazione del 14 dicembre 2012” si confondono invece con l'appena citata ricerca dei portali d'informazione che avevano diramato la notizia. Costituiscono pertanto un doppione. d) Nella stesura di sette lettere (doc. Q a Z) per la cancellazione delle pubblicazioni online e in colloqui telefonici a tal fine l'appellante indica di avere profuso 13 ore di lavoro. Sebbene indirizzate a società diverse, le missive, di circa tre pagine, hanno fundamentalmente lo stesso contenuto. È vero però che “il tempo impiegato per capire come interagire con i siti web e i motori di ricerca” può essere stato lungo. Le 13 ore esposte dall'attore possono pertanto, quantunque al limite, rivelarsi giustificate. e) Non si giustifica di retribuire per contro le sei ore dichiarate dall'attore per la redazione di sei lettere (doc. AA a DD), il 5 novembre 2013, “contenenti le richieste risarcitorie”. In parte identiche, quelle lettere erano destinate a ottenere dai convenuti l'indennità di fr. 40 000.– in riparazione del torto morale che l'avvocato AP 1 ha fatto valere invano davanti a tutti e tre i gradi di giurisdizione, fino al Tribunale federale. Il risarcimento del danno materiale non era oggetto di quegli scritti (“riservata la pretesa relativa al danno patrimoniale”). f) Quanto alla remunerazione oraria di fr. 500.– chiesta dal legale, essa appare eccessiva ancorché l'attore si definisca “un avvocato con un alto grado di specializzazione, attivo sia in ambito nazionale che internazionale e con un'esperienza ultradecennale”, invocando altresì “la delicatezza della sua posizione di intermediario finanziario per l'importante clientela estera”. Per difendere la sua personalità l'attore non ha agito infatti né come avvocato specializzato né come intermediario finanziario. Allo scopo del risarcimento non soccorrono gli estremi, dunque, per scostarsi dall'ordinaria indennità di fr. 280.– orari fissata in materia di spese ripetibili dall'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) in caso di pratiche senza valore determinabile. A ciò si aggiungono spese fisse del 6% (art. 6 cpv. 1 del regolamento). Ne segue che in concreto l'ammontare del danno risulta di fr. 9200.–. I convenuti non contestano per altro la loro comune responsabilità, che la giurisprudenza prevede – segnatamente – fra redattore, editore e casa editrice (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa con richiamo).

## **E. 5**

L'attore postula il versamento di interessi compensativi sulla sua spettanza a decorrere dal 14 dicembre 2012 (data della pubblicazione) e interessi moratori dal 15 novembre 2013 (dieci giorni dopo le lettere in cui egli pretendeva l'indennità di fr. 40 000.– per torto morale: sopra, consid. 4e). Ora, gli interessi compensativi del 5% (art. 73 cpv. 1 CO per analogia) mirano a rimettere il danneggiato nella situazione in cui questi si troverebbe se fosse stato indennizzato immediatamente. Essi si calcolano – di regola – dal giorno dell'evento dannoso e corrono fino al momento della capitalizzazione, che in caso di contenzioso processuale consiste nel passaggio in giudicato della sentenza. Se il debitore è

stato messo in mora, inoltre, al danneggiato sono dovuti interessi moratori del 5% dal passaggio in giudicato della sentenza fino al giorno in cui avviene il pagamento dell'indennizzo ( Werro , La responsabilité civile , 3<sup>a</sup> edizione, pag. 303 n. 1050 e 1051 con riferimento a DTF 131 III 21 consid. 9). In concreto il danno si è prodotto gradualmente, dal momento in cui l'attore ha redatto la smentita agli organi d'informazione, il 14 dicembre 2012, fino al momento in cui egli ha scritto l'ultima lettera alla S\_\_\_\_\_ AG (doc. Z) per far rimuovere la notizia originaria dalla rete, il 14 aprile 2014 (sopra, lett. C). Conviene dunque calcolare gli interessi compensativi da un momento mediano, come nel precedente pubblicato in DTF 131 III 25 consid. 9.5, fissandone la decorrenza al 14 agosto 2013. Tali interessi vanno fino al passaggio in giudicato dell'attuale sentenza, 30 giorni dopo la relativa notifica. In seguito cominciano a decorrere gli interessi di mora sull'importo totale dovuto a contare da tale data, l'apertura di un procedimento giudiziario equivalendo a un'interpellazione nel senso dell'art. 102 cpv. 1 CO ( Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 22 lett. c ad art. 102).

#### **E. 6**

In esito a quanto precede il dispositivo n. 1 della sentenza emessa da questa Camera del 30 maggio 2018, annullato dal Tribunale federale, va riformulato nel senso che l'appello è parzialmente accolto nella misura in cui tende alla rifusione di fr. 9200.– con interessi. Ciò comporta anche una modifica del dispositivo n. 2 sulle spese processuali, che vanno addebitate per cinque sestimi all'attore e per il resto ai convenuti (art. 106 cpv. 2 CPC), cui l'attore rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (quattro sestimi dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese e le ripetibili di primo grado seguono il medesimo riparto.

#### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammontare del risarcimento del danno rimasto controverso in appello dopo la sentenza del Tribunale federale (fr. 19 500.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6 e il AO 1 sono solidalmente condannati a versare all'avv. AP 1 fr. 9200.– complessivi con interessi compensativi del 5% dal 14 agosto 2013 fino al passaggio in giudicato dell'attuale sentenza e interessi moratori del 5% dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza in poi sull'importo totale dovuto. 2. Le spese processuali di fr. 3500.–, da anticipare dall'attore, sono poste per cinque sestimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dei convenuti in solido, ai quali l'attore rifonderà fr. 3950.– complessivi per ripetibili ridotte. II. Le spese di appello di fr. 3500.–, da anticipare dall'attore, sono poste per cinque sestimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dei convenuti in solido, ai quali l'appellante rifonderà fr. 2350.– complessivi per ripetibili ridotte. III. Notificazione: – avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente \_\_\_\_\_ La vicecancelliera \_\_\_\_\_

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.